

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 95/10/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto spedito con racc.ta A.R. all'Agenzia delle Entrate Uffici di Bergamo 2 - depositato il 14 maggio 2010 presso questa Commissione Tributaria, il sig. Al.Cr., rappresentato e difeso dalla rag. Ch. come da delega in atti, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IVA per il periodo d'imposta 2003.

L'Ufficio sulla scorta dei dati in possesso dall'Anagrafe Tributaria, dalla comunicazione dei dati IVA presentata per il suddetto anno, dalla dichiarazione Mod 770/S, ha accertato induttivamente ex artt. 39, comma 2 e 41 D.P.R. 600/73, il reddito d'impresa di € 28.762 pari alla differenza fra i totali delle operazioni attive e passive indicate nella comunicazione annuale IVA e dei costi sostenuti per il personale dipendente [(€ 191.866,00 - (€ 120.157,00 + 49.267,00)]; il valore della produzione imponibile IRAP di € 64.229 tenuto conto dell'ineducibilità delle spese sostenute per il lavoro dipendente; IVA evasa di € 19.189 e accertata ex art. 55 DPR 633/72 per € 16.045, detratta l'IVA versata di € 3.143,53.

Reddito ritenuto congruo dall'Ufficio sia in ordine all'attività esercitata di ristorazione su lungo lago di Sarnico meta turistica apprezzata, sia alle spese e agli investimenti patrimoniali effettuati dal ricorrente nell'anno considerato.

Il ricorrente eccepisce in primis l'illegittimità dell'accertamento per la mancata attivazione da parte dell'Ufficio del procedimento di adesione all'accertamento, richiesto dal ricorrente con istanza spedita nei termini a mezzo raccomandata e dall'Ufficio ritenuta non valida in quanto spedita senza rispettare la forma di cui all'art. 20 del D.Lgs. 546/92 (plico raccomandato senza busta).

Nel merito contesta il non riconoscimento degli altri costi sostenuti e regolarmente registrati e la maggiore IVA accertata pari al 10% delle operazioni attive dichiarate, senza peraltro riconoscere l'IVA assolta sugli acquisti.

Per contro, parte resistente, controdeduce sostenendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso presentato oltre i termini di cui all'art.21 del D.Lgs 546, in quanto non è applicabile la sospensione di 90 gg. dei termini di impugnazione dell'atto, in presenza di istanza di adesione non valida.

Nel merito ritiene legittimo il proprio operato e sufficientemente motivato l'accertamento con ampia contezza delle ragioni della determinazione induttiva del reddito e della maggiore IVA, nel mentre il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione (fatture - registri IVA), comprovante l'asserito sostenimento dei costi e pagamento dell'IVA.

Quanto alle doglianze per il mancato riconoscimento delle eccedenze d'imposta e delle perdite pregresse, parte resistente evidenzia di averne tenuto conto nella determinazione delle imposte dovute e, in ordine alle perdite pregresse le stesse sono state comunque compensate col reddito 2005.

Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e condanna alle spese processuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio deduce:

a) l'inesistenza della tardività dell'istanza di adesione, posto che la normativa non prevede alcuna specifica formalità per la presentazione della domanda; al contrario le "avvertenze dell'avviso di accertamento" indicano la presentazione dell'istanza a mezzo del servizio postale.

b) che in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex articolo 6 del D.lgs 16 giugno 1997/218, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Cassaz. SS.UU. 3676/2010). Liberato il campo dalle eccezioni di illegittimità della rettifica e inammissibilità del ricorso, la Commissione ritiene che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione, il potere - dovere di accertamento d'ufficio è disciplinato dall'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973 in termini tali per cui, sulla base dei dati e delle notizie raccolti o venuti a sua conoscenza e con facoltà di ricorso a presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza «l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche».

Da ciò deriva che l'accertamento, per definizione di tipo induttivo, potrà essere, a seconda delle scelte dell'ufficio impositore, e con riferimento ai dati utilizzati, analitico o sintetico giacché l'esistenza del potere di accertamento non è condizionata dal metodo che verrà adottato, dovendosi rilevare che quel potere sussiste in astratto in modo indipendente dal come, di fatto, verrà esercitato, a seconda delle particolarità del caso concreto. (Cass. N.10157/2002)

Nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'Ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973.

Se dunque i fatti costitutivi della pretesa tributaria, originata da un accertamento d'ufficio, ex art. 41 D.P.R. n. 600/1973 possono essere anche riferiti dall'Amministrazione Finanziaria in base a presunzioni semplici prive dei menzionati requisiti, ne consegue che anche il giudice tributario può legittimamente ritenerli dimostrati sulla base di siffatte presunzioni fondando, quindi, la decisione in deroga alla regola stabilita dall'art. 2729 - comma 1 - Codice Civile.

L'attività dell'Ufficio nella fase di rettifica è stata tesa a ricostruire il reddito effettivo, il più aderente alla realtà aziendale e personale del contribuente, provvedendo ad evidenziare pedissequamente nell'avviso di accertamento il procedimento dettagliato seguito per pervenire alla determinazione dei maggiori ricavi e del maggior reddito d'impresa.

A fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'Ufficio, incombe sul contribuente l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi estintivi della predetta pretesa.

Ne consegue che, nel caso in questione, in presenza, pertanto, di un legittimo accertamento induttivo costituisce, conseguentemente, onere a carico del ricorrente di fornire prova contraria alle presunzioni posta a base dell'accertamento medesimo.

Né tale ricostruzione reddituale è stata smentita da prove contrarie, essendosi limitata la parte ricorrente ad esprimere solo delle considerazioni contraddittorie e circostanze generiche prive di sostanza.

Non ha nei fatti documentato quanto sostenuto non producendo alcuna documentazione probante in merito al sostenimento di costi di cui asserisce l'esistenza, né ha dimostrato nel merito dell'accertamento della maggiore IVA l'esistenza del diritto alla detrazione mediante l'esibizione dei relativi documenti contabili (fatture e registri IVA), provando sia la loro regolare annotazione, sia di aver operato la relativa detrazione nelle liquidazioni periodiche.

Per le suesposte considerazioni la Commissione ritiene, pertanto, di rigettare il ricorso e di confermare l'accertamento dei redditi e dell'IVA.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio a favore dell'Ufficio liquidate in complessive € 600,00